

REGOLAMENTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana con delibera G/70 del 27/05/17 e poi modificato con delibera G/111 del 04/11/19, delibera G/108 del 14/11/2020 e G/60 del 28/06/2023)

ART. 1 – PREMESSA E PRINCIPI

L'Ordine degli Psicologi della Toscana (d'ora innanzi, "l'Ente"), nell'affidamento dei contratti pubblici di servizi, forniture e lavori, agisce nel rispetto delle norme del d.lgs. n. 36/2023 e dei suoi allegati, delle altre norme nazionali e regionali compatibili. Il presente Regolamento non si applica alle procedure già intraprese, definite o iniziate, ai sensi del D.lgs. 36/2023, alla data del 01.07.2023.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di sua formale approvazione da parte dell'Ente, è reso noto attraverso la sua pubblicazione sul sito dell'Ente e costituisce fonte integrativa e di dettaglio rispetto alla suddetta normativa.

In ogni caso, l'attività dell'Ente, finalizzata all'affidamento dei contratti disciplinati dal presente regolamento, è guidata dai principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del nuovo codice. In particolare, il principio del risultato (art.1), della fiducia (art.2) e dell'accesso al mercato (art.3) sono quelli cardine alla luce dei quali si interpretano e si applicano anche le disposizioni del d.lgs. 36/2023. A questi si aggiungono i principi di trasparenza (art. 20) e il principio di rotazione degli affidamenti (art. 49) per i contratti di importo inferiore alle soglie europee.

Le disposizioni di cui al presente regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, nelle more dell'approvazione di eventuali modifiche.

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Ai fini dell'individuazione della procedura di acquisto da utilizzare nel caso concreto è necessario stabilire se si tratti di un appalto di forniture e/o servizi ovvero di un appalto di lavori.

Per la scelta della procedura da applicare si fa, in via primaria, riferimento agli artt. 48 (Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea) e 50 (Procedure per l'affidamento) d.lgs. 36/2023.

Resta ferma la possibilità di procedere all'acquisizione del lavoro, bene e servizio anche secondo le altre modalità previste dagli artt.70 e ss., in particolare dall'art. 76 ove ne ricorrano i presupposti.

Di seguito si individuano le modalità di acquisto per le diverse tipologie di contratti da affidare.

Gli importi indicati sono da considerarsi al netto dell'IVA.

A) Servizi e forniture

Fatte salve le altre procedure di legge e ferma in ogni caso la normativa in ordine agli obblighi, ove applicabili all'Ente, di utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o altri sistemi telematici onde adempiere agli obblighi, ove applicabili alla Regione, di rilevante risparmio economico all'art.14 del D.lgs. n. 36/2023, il presente regolamento si applica ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e per i quali è prevista la procedura ordinaria di acquisto, in parte dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici;

2. se il valore del contratto è inferiore alla soglia di rilevanza europea (attualmente pari a € 215.000,00) può essere esperita una procedura comparativa o negoziata secondo una delle seguenti modalità:
 - 2.1. mediante invito a presentare offerta ad almeno cinque operatori economici, se esistenti o reperibili, se il valore del contratto è pari o superiore € 70.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza europea;
3. se il valore del contratto è inferiore alla soglia di affidamento diretto (attualmente pari a € 140.000,00):
 - 3.1. Mediante affidamento diretto, preferibilmente previa comparazione di due o più preventivi di offerta o in ogni caso con confronto concorrenziale informale, se il valore del contratto è pari o superiore a €40.000,00 ed inferiore a 70.000,00
 - 3.2. mediante affidamento diretto, previa valutazione di congruità del costo di affidamento, anche in applicazione ai principi di cui al Libro I, Parte I e Parte II, e all'art. 49. D.lgs. 36/2023, se il valore del contratto è inferiore a € 40.000,00

Costituisce una buona prassi dell'Ente l'acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato, per soddisfare al meglio i fabbisogni dell'Ente e i possibili affidatari.

Gli acquisti di importo inferiore a € 5.000,00, esclusa Iva, possono essere autorizzati dal Consigliere Tesoriere previa verifica delle disponibilità di bilancio senza l'obbligatorietà di una specifica deliberazione di Consiglio.

Resta inteso che:

- può essere esperita procedura comparativa o negoziata con invito ad almeno cinque operatori economici anche per importi inferiori a € 70.000,00, ove la natura dell'affidamento lo giustifichi;
- può essere esperito confronto concorrenziale informale anche per importi inferiori a € 40.000,00.
- Può essere approvato con delibera consiliare un acquisto di valore inferiore a 5.000,00 euro nel caso in cui il Tesoriere sottoponga al Consiglio la decisione avuto riguardo alla natura o al tipo di affidamento.

Per gli acquisti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 5.000,00, come previsto dalla legge, non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altro sistema telematico. Resta fermo che, in caso di indisponibilità del metaprodotto su MEPA, l'Ente potrà ricorrere ad acquisti al di fuori del sistema.

B) Lavori

Fatte salve le altre procedure di legge e ferma in ogni caso la normativa in ordine agli obblighi, ove applicabili all'Ente, di utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o altri sistemi telematici, nonché gli obblighi, ove applicabili all'Ente, di approvvigionamento tramite Consip s.p.a. o soggetto aggregatore, per l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori:

- se il valore del contratto è pari o superiore ad € 5.382.000,00 deve essere esperita una procedura ordinaria;
- se il valore del contratto è pari o superiore ad € 1.000.000,00 sino alla soglia comunitaria, può essere esperita una procedura ordinaria o una procedura negoziata previo invito ad almeno dieci operatori, ove esistenti o reperibili;
- se il valore del contratto è pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00, può essere esperita una procedura ordinaria o una procedura negoziata previo invito ad almeno cinque operatori, ove esistenti o reperibili;
- se il valore del contratto è pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00, si può procedere con affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi, ove esistenti o reperibili;
- se il valore del contratto è inferiore ad € 40.000,00, può essere esperita una delle tipologie di procedura indicate nei casi che precedono, oppure può procedersi con affidamento diretto preferibilmente previa comparazione di due o più preventivi di offerta o in ogni caso con confronto concorrenziale informale;
- se il valore del contratto è inferiore ad € 5.000,00 può essere esperita una delle tipologie di procedura indicate nei casi che precedono, oppure può procedersi con affidamento diretto previa valutazione di congruità del costo di affidamento;

Per le procedure anzidette, le tempistiche di realizzazione dell'affidamento sono le seguenti:

- per gli affidamenti di importi compresi fra € 140.000,00 e la soglia comunitaria per servizi e forniture, e di importi superiori a € 150.000,00 sino alla soglia comunitaria per lavori, la tempistica dall'invio delle lettere di invito sino all'aggiudicazione non può superare il termine di quattro mesi (in caso di OEPV) o tre mesi (in caso di PPB);
- per le procedure ordinarie, al di sopra della soglia comunitaria, la tempistica è stabilita dall'Allegato I.9. al D.lgs. 36/2023.

ART. 3 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Al fine di garantire una maggior efficienza dell'attività disciplinata nel presente regolamento, nel mese di gennaio, il Consiglio adotta una delibera quadro di carattere generale e programmatico concernente il fabbisogno dell'Ente ed anche l'attribuzione delle funzioni di Responsabile Unico ad un'apposita figura scelta tra il personale dell'Ente per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura.

In casi di urgenza il Responsabile del Progetto viene nominato dal Tesoriere il quale ha il potere di dare mandato al RUP per attivare le procedure ai fini di un affidamento diretto di lavori, servizi e forniture purché di importo inferiore a €40.000,00, con successiva comunicazione al Consiglio chiamato a deliberare in merito all'acquisto.

Il Responsabile del Progetto svolge tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento, nonché, ove previsto nell'atto di nomina, alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.

Il Responsabile del Progetto riceve dal Consiglio o dal Tesoriere, indicazioni in ordine all'oggetto dell'acquisto da effettuare, nonché in ordine ad eventuali requisiti minimi di partecipazione e criteri di aggiudicazione mediante i quali si intenda garantire il principio di efficacia dell'attività contrattuale.

L'Ente nominerà un Direttore dei Lavori o un Direttore dell'esecuzione del contratto laddove tale funzione non sia assegnata o non sia assegnabile al Responsabile del Progetto.

ART. 4 – PRINCIPI APPLICABILI ALLE PROCEDURE NEGOZiate E AGLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II, d. lgs.36/2023.

L'Ente si impegna altresì a dare attuazione al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 36/2023. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Si individuano le seguenti fasce economiche, ai sensi dell'art. 49, fra le quali non si applica il principio di rotazione:

- da 0 € a € 5.000,00;
- da € 5.000,00 a € 25.000,00;
- da € 25.000,00 a € 40.000,00;
- da € 40.000,00 a € 70.000,00
- da € 70.000,00 a € 140.000,00;
- da € 140.000,00 a € 215.000,00 (soglia comunitaria).

È comunque sempre consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a €5.000.

ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE NEGOZiate

Nel caso in cui si effettui l'acquisizione con procedura negoziata, si applica quanto previsto dall'art. 50 d.lgs. n. 36/2023.

L'effettuazione di una procedura negoziata mediante RDO (Richiesta di offerta) su MePA non costituisce eccezione ad alcuna delle norme applicabili alla procedura negoziata di cui al d.lgs. n. 36/2023.

Nell'ipotesi di procedure da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, l'aggiudicazione sarà effettuata dal Responsabile del Progetto o da persona dallo stesso delegata, coadiuvato da altro dipendente dell'Ente o, in mancanza di disponibilità, da un membro del Consiglio. Nell'ipotesi di procedure da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'Ente nominerà una Commissione Giudicatrice, alla quale può partecipare il RUP anche in qualità di presidente.

I plichi, le buste contenenti la documentazione amministrativa e quelle contenenti le offerte sono aperti in seduta pubblica, anche in caso di gara telematica, per la quale è consentita la seduta pubblica virtuale. Il luogo, il giorno e l'ora delle sedute pubbliche sono pubblicati, almeno due giorni prima, sul profilo del committente.

L'avviso sui risultati delle procedure di cui al presente articolo è pubblicato sul profilo del committente.

La stipula del contratto di affidamento deve avvenire previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta e consiste, di norma, in apposito scambio di lettere con cui si dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi come richiesti nella lettera di invito, tenuto conto delle eventuali migliorie previste in sede di offerta, ai sensi dell'art. 18, co. 1, d.lgs. n. 36/2023.

I contratti sono conclusi, in ogni caso, con modalità elettronica: gli affidatari, pertanto, devono curare di essere in possesso, a tal fine, oltre che di un valido ed attivo indirizzo di posta elettronica certificata (pec), di un valido ed attivo kit di firma digitale.

La procedura comparativa prevista dall'art. 2 del presente regolamento e dall'art. 50 d.lgs. 36/2023 può essere svolta con le forme della procedura negoziata o può trovare diversa regolamentazione, di volta in volta, nella documentazione di ciascuna procedura, fermo il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II, d. lgs. 36/2023.

ART. 6 – AFFIDAMENTO DIRETTO AD ESECUTORE DETERMINATO SENZA LIMITI DI SOGLIA

L'affidamento diretto è consentito, ai sensi dell'art. 76 d.lgs. n. 36/2023, senza limiti di importo, qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato. In tal caso l'affidamento dovrà essere motivato in relazione ai casi tassativi che giustificano la deroga all'evidenza pubblica.

Rientrano in tali fattispecie i casi in cui, alla scadenza di un servizio o di una fornitura, l'Ente, al fine di non interrompere il medesimo servizio o la medesima fornitura, proceda ad affidamento-ponte, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento e al completamento della nuova procedura di scelta del contraente.

ART. 7 – ADEGUATA MOTIVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI INFERIORI AD € 70.000,00

In caso di affidamenti di importo compreso fra € 40.000,00 e € 70.000,00 l'Ente procede all'affidamento diretto di norma preceduto da confronto concorrenziale informale fra due o più preventivi di offerta.

L'affidamento è disposto altresì previa valutazione del rapporto qualità/prezzo e di altri fattori rilevanti secondo il Responsabile del Progetto, sempre che la comparazione sia compatibile con l'oggetto dell'appalto. In tal caso, l'affidamento dovrà essere specificamente motivato in relazione all'economicità dell'importo dell'affidamento, nonché agli esiti del confronto concorrenziale svolto in relazione alla qualità ed al prezzo dell'offerta prescelta.

ART. 8 – AFFIDAMENTO DI APPALTI ESCLUSI

Ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 36/2023, l'affidamento dei contratti esclusi, dei contratti attivi e dei contratti a titolo gratuito che offrono possibilità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1,2 e 3.

L'Ente si riserva di svolgere le procedure di acquisizione di appalti esclusi richiamando di volta in volta le norme del presente regolamento e/o specifiche norme del d.lgs. n. 36/2023.

ART. 9 – ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

In tutte le ipotesi in cui l'affidamento del contratto avvenga con affidamento diretto o previo invito a presentare offerta, gli operatori economici da invitare potranno essere scelti, nel rispetto del principio di rotazione, da un elenco degli operatori economici tenuto dall'Ente (Albo Fornitori), ove ed allorquando costituito, ferma la possibilità di ricorrere ad operatori non iscritti qualora l'elenco non sia idoneo o sufficiente.

Il funzionamento del suddetto elenco, le condizioni e le modalità di iscrizione, nonché il suo aggiornamento potranno essere disciplinati, in conformità alla normativa vigente, in un separato provvedimento pubblicato sul sito dell'Ente.

La scelta dei soggetti presenti negli Albi Fornitori può essere effettuata con sorteggio o con motivata selezione degli operatori presenti, purché nel numero prescritto dalla legge e dal presente regolamento, in base a criteri da esplicitare nella delibera a contrarre, nell'atto di affidamento, o negli atti di gara, se presenti.

ART. 10 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Ove non sia costituito un Albo Fornitori dell'Ente, o nelle more della sua costituzione, l'Ente medesimo procederà ad individuare i soggetti da invitare alle procedure negoziate o ai confronti concorrenziali informali, di norma mediante previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse sul sito istituzionale.

L'avviso di manifestazione di interesse deve indicare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare l'offerta, nonché le ulteriori informazioni utili alla partecipazione. Deve altresì indicare le modalità con cui saranno selezionate le manifestazioni di interesse pervenute.

Il periodo di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse è, di norma, pari a 15 giorni naturali e consecutivi, compresi i giorni non lavorativi. Per motivate ragioni di urgenza, oppure in caso di contratti di importo inferiore ad € 70.000,00 l'Ente può ridurre tale termine, comunque mai inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi.

La selezione degli operatori da invitare alla procedura o da consultare avviene fra coloro che hanno dato riscontro all'avviso di manifestazione di interesse, che siano in possesso dei requisiti richiesti. In caso di numero sovrabbondante di operatori rispetto a quello indicato nella manifestazione di interesse, l'Ente si riserva di procedere mediante criteri di selezione diversi dal sorteggio in seduta pubblica degli operatori da invitare o comunque mediante altro metodo, sempre nel rispetto dei principi di concorrenza e parità di trattamento.

In caso di numero inferiore di operatori rispetto a quello indicato nella manifestazione di interesse, l'Ente potrà integrare il novero degli operatori stessi da invitare o consultare mediante selezione discrezionale di soggetti ulteriori operanti nel settore oggetto dell'affidamento, individuati mediante informale indagine di mercato.

Il sorteggio potrà essere svolto, in seduta pubblica, previa specifica motivazione.

In casi eccezionali, o in casi di motivata urgenza, l'Ente potrà procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare o da consultare sulla sola base di una propria informale indagine di mercato o dagli elenchi degli operatori iscritti su MEPA: devono in ogni caso esplicitarsi le motivazioni che hanno impedito o sconsigliato la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse.

L'Ente procederà in ogni caso ad effettuare la verifica sui requisiti generali e speciali degli affidatari, ove necessario mediante il sistema FVOE, per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00; per gli affidamenti di importo inferiore, la verifica dei requisiti verrà effettuata in base a un campione predeterminato ogni anno, nella Delibera di cui all'art. 3 che precede, ferma la possibilità di svolgere anche ulteriori verifiche sul possesso dei requisiti.

Per quanto concerne l'esecuzione del contratto, si applicano le norme di legge.

Per quanto qui non espressamente richiamato, vale il richiamo integrale di cui all'art. 1 alle norme regolatorie della materia dei pubblici affidamenti.